

Al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino

Prot.n.50-Z/13 AREA III CIRC

Vista l'istanza datata 02.05.2013 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Velo Club" con sede a Montecchio in Via Mattei, 25, con la quale è stata chiesta la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dalla **gara ciclistica** denominata "**GARA CICLISTICA AMATORIALE SU STRADA**" per il giorno **09.06.2013** con partenza alle ore **08.30** e arrivo alle ore **13.30**;

Visto il provvedimento n.1101/43178 datato 30.05.2013 della Provincia di Pesaro e Urbino, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della suindicata gara ciclistica;

Visti il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa le seguenti strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia e Urbino: partenza a Cà Gallo in Via Provinciale 3, in prossimità dell'innesto con Via Brodolini, S.P.3, Casinina, S.P.3 sino alla nuova rotatoria, a sinistra per S.P.3 bis Fogliense, a destra S.P.9 direzione Cà Gallo, Cà Gallo;

Visti i nulla - osta della Questura di Pesaro del 17.05.2013, della Polizia Stradale di Pesaro del 07.05.2013, della Provincia di Pesaro e Urbino del 30.05.2013, del Comune di Montecalvo in Foglia del 07.05.2013, del Comune di Urbino del 22.05.2013, del Comune di Auditore del 23.05.2013, allegati in copia che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno e negli orari indicati in premessa, lungo il percorso di gara che interessa i seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia e Urbino: partenza a Cà Gallo in Via Provinciale 3, in prossimità dell'innesto con Via Brodolini, S.P.3, Casinina, S.P.3 sino alla nuova rotatoria, a sinistra per S.P.3 bis Fogliense, a destra S.P.9 direzione Cà Gallo, Cà Gallo.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica", nell'osservanza delle prescrizioni riportate nei sopraccitati nulla-osta.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni

Prefettura Pesaro Urbino - Area III-Sistema Sanzionatorio - Prot. Uscita N.0012924 del 05/06/2013



Al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino

manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:


- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art.12, D.Leg.vo 30.4.1992, n.285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n.29;
- il responsabile della Società organizzatrice dovrà verificare l'intero tracciato al fine di accertarne l'idoneità, sollevando gli Enti proprietari delle strade da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose causati dalle eventuali non perfette condizioni delle strade e delle immediate pertinenze;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.Leg.vo 30.4.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Pesaro, 4 giugno 2013

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO

De Biagi



M